

● DELIBERA INAIL N. 61/2013

In arrivo i rimborsi Inail dal 2008

di **Marcello De Luigi**

Su *L'Informatore Agrario* n. 44/2012 avevamo anticipato l'avviso secondo cui l'Inail sta predisponendo la riduzione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a favore delle imprese «virtuose» relativamente agli anni 2008-2009-2010.

Questo provvedimento è in applicazione della legge n. 247/2007 che, a sua volta, dava via libera agli accordi del Protocollo sul welfare del luglio 2007 per la previdenza, il lavoro e la competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili.

Condizioni da rispettare

Il beneficio della diminuzione dei contributi viene concesso a condizione che le aziende siano in regola con le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché con gli obblighi contributivi, che non abbiano registrato infortuni sul lavoro nel biennio precedente e non abbiano riportato sanzioni per inosservanza della legge 123/2007.

Il requisito del rispetto della norma-

La riduzione dei contributi viene concessa alle aziende in regola con le norme di sicurezza e igiene sul lavoro e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente

tiva sulla sicurezza si intende soddisfatto allorché l'azienda abbia indicato, sul documento di valutazione dei rischi, il programma delle misure idonee per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di protezione dei lavoratori, ovvero abbia provveduto, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, ad autocertificare la valutazione del rischio, disponendo le adeguate misure di prevenzione.

Nell'articolo citato in precedenza abbiamo fatto presente che, mentre per il 2012 occorreva presentare apposita istanza all'Istituto assicuratore, esclusivamente con modalità telematica, per gli anni antecedenti (dal 2008 al 2010) non era necessaria alcuna domanda, in quanto gli Istituti

delegati all'operazione (Inps e Inail) avrebbero provveduto d'ufficio. Operazione che è finalmente partita con delibera del presidente dell'Inail n. 61 dell'1-3-2013.

Con questa determinazione e preso atto che, per le annualità pregresse 2008-2009-2010, non è possibile effettuare lo sconto in assenza della domanda di ammissione, si è deciso, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di procedere d'ufficio alla riduzione a favore delle aziende che non hanno registrato infortuni sul lavoro nel biennio antecedente a ciascun anno, fermi restando i controlli successivi sui requisiti necessari, secondo le seguenti percentuali di riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti dalle imprese agricole:

- per il 2008 riduzione del 18,73%;
- per il 2009 riduzione del 17,42%;
- per il 2010 riduzione del 16,93%.

Quanto al 2011, la percentuale di riduzione per le aziende agricole era già stata fissata con precedente delibera del novembre 2012, nella misura del 16,15%.

Per il 2012 ancora non si conoscono i tassi di riduzione, che non potranno comunque superare il 20% del contributo dovuto. Rimangono confermati i requisiti prescritti della regolarità contributiva pregressa e dell'assenza di infortuni nei due anni precedenti (non si considerano i cosiddetti infortuni *in itinere*, andando verso il luogo di lavoro e tornando).

Per gli anni successivi la domanda dovrà essere inoltrata nel periodo tra il 1° e il 30 giugno, sempre per via telematica, collegandosi al sito www.inail.it.

La concessione dello sconto verrà comunicata alla sede legale della ditta, o per raccomandata o per posta elettronica certificata (pec).

Per poter accedere al beneficio è tuttavia necessario che, in via preliminare, l'Inps trasmetta all'Inail l'attestazione della regolarità contributiva dell'impresa richiedente.

Tale attestazione, per l'anno 2012, potrà avvenire dopo il 10-6-2013, in quanto il versamento dei contributi agricoli per la predetta annualità verrà ultimato entro il prossimo mese di giugno.

Sulla base di questa certificazione da parte dell'Inps, l'Inail calcolerà la percentuale di riduzione applicabile e la comunicherà a sua volta all'Inps, che provvederà allo scomputo della stessa dalla quota Inail a carico dell'azienda agricola.

